

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

428

n 4 AGO, 2025

De	eliberazi	one n della seduta del	U 4 AUUI 2023		
0	ggetto:	Approvazione Calendario Venatorio a	nnualità 2025-2020	6.	
A	ssessor	e Proponente: avv. Gianluca Gallo			
		$\mathcal{E}_{\mathcal{V}}$			
R	elatore (se diverso dal proponente): 🖊 (tir			
			IL DIRIGENTE GEN		
Di	rigente	Generale reggente: ing. Giuseppe liritan	o Ing., Giluseppe I	iritano	
		/			
וט	rigente	di Settore: Dott. Giuseppe Palmisani	There		
Al	la trattaz	ione dell'argomento in oggetto partecipar	10:		
				Presente	Assente
	1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
	2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
	2	CIOVANNI CALARDESE	Componente	X	

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	×	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	×	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	×	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.		
La delibera si compone di n. pagine compreso il frontespizio e di n.	<u>b</u> ,	allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n° 576856 del 3 1 LUG 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio":

Vista la Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 che all'art. 12, comma 1 modificando la Legge regionale 23 luglio 1998 n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l'emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26;

Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5, comma 4 bis, che testualmente recita: "Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano";

Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.";

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i. di quanto espresso dai partecipanti portatori di interesse in occasione delle preliminari riunioni della Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, CFVR, del 8 aprile 2024;

Sentito, ai sensi dell'art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, l'ISPRA al quale è stato formalmente inviato il progetto di calendario venatorio, (giusta nota prot. n. 266882 del 18/04/2025) concordato in sede di CFVR, successivamente riscontrato con Parere prot. n. 0027594/2025 del 15/05/2025 ed acquisito al protocollo regionale con prot. n. 339514 del 15/05/2025, **(Allegato B)**;

Sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che, ai sensi dell'art. 18 della suindicata legge n. 157 del 1992 ha espresso parere prot. n. N.0214978 del 15/05/2025 (Allegato C), acquisito al protocollo regionale N. 365669 del 23/05/2025;

Tenuto conto delle considerazioni esposte e contenute nella relazione tecnica (Allegato D) redatta, dal competente Settore, a supporto del calendario venatorio 2025 – 2026, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e nella guale si precisa, tra l'altro che:

- 1. la Regione Calabria, ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE;
- 2. la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS, ricadenti nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Preso atto del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Preso atto dell'Ordinanza 3/2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana recante " *Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.*";

Considerato che con nota prot. SUAP n.428484 DEL 12/06/2025, acquisita agli atti del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente al prot. n. 428484 del 12/06/2025, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Forestazione ha presentato istanza di Valutazione d'Incidenza Appropriata in merito al Calendario Venatorio 2025/2026:

Dato atto che con nota SUAP n.428484 DEL 12/06/2025, il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione ha trasmesso al competente Dipartimento Ambiente e Territorio l'elaborato VINCA (valutazione incidenza ambientale), in merito al Calendario Venatorio 2025/2026;

Dato atto altresì che il Dipartimento Agricoltura con nota 519599 dell'11 luglio 2025, ha richiesto chiarimenti e proposte di modifica in ordine ad alcune zone oggetto della procedura di valutazione che avrebbero comportato tra l'altro una nuova valutazione delle misure di restrizione alle misure di restrizione di cui alla DGR n. 3/2024:

Dato atto che il Dipartimento Proponente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992 e dai principi della normativa europea, intende discostarsi da alcune raccomandazioni contenute nel parere obbligatorio di ISPRA, sulla base delle specifiche evidenze scientifiche e delle peculiarità del contesto regionale, analiticamente esposte e motivate nella Relazione Tecnica (Allegato D).

Preso atto che con D.D.G. n. 11129 DEL 29/07/2025, avente ad Oggetto: "Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 2009/147/CE, DPR 35797e smi,

DGR n. 65 del 28 febbraio 2022.", il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, in riscontro alla suindicata istanza, ha decretato di : "PRENDERE ATTO della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 31/07/2024, unitamente a tutte le condizioni d'obbligo/prescrizioni ivi dettate (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) e, sulla base di tale valutazione, di pronunciare parere positivo di VINCA Appropriata per il Calendario Venatorio 2025/2026. Proponente: Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

Preso atto che con il suddetto DDG del 29 luglio 20256, in coerenza con gli atti deliberativi vigenti, sono state accolte solo alcune delle richieste di cui alla citata nota n. 519599 dell'11 luglio 2025;

Richiamato, altresì, il parere della Struttura Tecnica di Valutazione STV, prot. n. 559222 del 25/07/2025 approvato con DDG n. 11129 del 29/07/2025, con il quale la STV ha espresso parere di valutazione di incidenza favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito rappresentate :

- Sia fatto assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria:
- nelle ZSC e ZPS ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette;
- Nella ZPS IT9310069 Parco Nazionale della Calabria
- nelle ZSC IT9310074 "Timpone della Carcara"; IT9310076 "Pineta di Camigliatello"; IT9310080 "Bosco Fallistro"; IT9310083 "Pineta del Cupone"; IT9320115 "Monte Femmina Morta"; IT9320129 "Fiume Tacina"; IT9330116 "Colle Poverella";.
- nelle ZPS IT9310301 Sila Grande e IT9320302 Marchesato e Fiume Neto per la parte rientrante nel Parco Nazionale della Sila:
- Venga posticipata l'apertura della caccia al 1 novembre 2025 per i seguenti Siti Rete Natura 2000: ZSC IT9320112 "Murge di Strongoli", ZSC IT9310068 Vallone S. Elia ZSC IT9320111 Timpa di Cassiano Belvedere - ZPS IT9350300 "Costa Viola";
- Venga posticipata l'apertura della caccia al 11 ottobre 2025 per la ZSC IT9330109 "Madama Lucrezia"
- Per i Siti Rete Natura 2000 non indicati nella Tabella 1 e non ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette, venga posticipata l'apertura della caccia al 1 ottobre 2025 con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria per le specie Tortora Selvatica, Combattente, Pavoncella, Moretta Aythya fuligula e Moretta Aythya nyroca (Tabaccata);
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Biogenetiche Statali;
- Sia fatto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;
- Al fine di ridurre l'inquinamento da piombo, diretto ed indiretto, nelle aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua utilizzati per le attività venatoria sull'avifauna delle zone umide, è prescritto il divieto dell'utilizzo del munizionamento da piombo a partire da una fascia di rispetto di almeno 150 m da dette aree;
- Sia fatto divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
- Sia fatto divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;
- Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
- Siano utilizzati con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
- Per quanto disposto dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Vibo Valentia

(come sopraindicato) in tutti i siti Rete Natura 2000 nella Provincia di Vibo Valentia, i quali ricadono per lo più nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre, vige il divieto assoluto venatorio;

 Vengano rigorosamente rispettati i Criteri Uniformi per la Definizione di Misure di Conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti nel DM n°184 del 17/10/2007.

Inoltre, per l'esercizio venatorio all'interno delle ZPS:

- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (giovedì e domenica) alla settimana e per la caccia al cinghiale;
- b) è fatto divieto di effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
- è fatto divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche;
- è fatto divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione).

TABELLA 1

Codice	Tipo	Denom inazion e	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione all'attività venatoria
IT931004 4	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. Desera distincta è specie paludicola di paludi salmastre.	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52.

Codice	Tipo	Denom	Caratteristiche del	Qualità del sito	Motivi di
		inazion e	sito		limitazione all'attività venatoria
IT931005 5	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52
1T931008 5	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nordoccidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.	Rientra nel territorio del Parco Nazionale della Sila
1T932009 5	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Oasi di Protezione della selvaggina Decreto Giunta Regionale n. 2022 del 15/09/76
T933008	ZSC	Laghi La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici	Riserva Naturale Regionale istituita con LR n. 29 del 10/07/2024
IT934008 6	ZSC	Lago dell'Ang itola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre	Rientra nel territorio del Parco regionale delle Serre ed è stata designata con DM 11/04/1989 Zona umide di importanza

Codice	Tipo	Denom inazion e	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione	
	fo m gr	azonate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna	all'attività venatoria internazionale a sensi della convenzione di Ramsar		

Considerato che, nella redazione del calendario venatorio, si è tenuto conto delle succitate prescrizioni contenute nel parere prot. n. 559222 del 25/07/2025 approvato con DDG n. 11129 del 29 luglio 2025; Rilevato che il calendario venatorio per la stagione 2025 – 2026 deve rispondere a quanto novellato dall'art. 1, comma 1 bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat", anche seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF -Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600 del 17 aprile 2012;

Richiamata la Legge 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", il cui art. 10 prevede "......Sono altresi' vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia....",

Ritenuto dover procedere all'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2025 - 2026, (Allegato A), per come conformato alle valutazioni espresse dall'ISPRA ed ai sensi delle disposizioni normative e nel rispetto delle prescrizioni vincolanti ivi contenute.

Preso atto

- 1. che il Dirigente Generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
- 2. che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R.
- 3. che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Gallo, a voti unanimi,

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto in premessa:

- il Calendario venatorio per la stagione di prelievo 2025– 2026 (Allegato A);
- la relazione tecnica redatta a supporto delle scelte condivise per la definizione del calendario

DI PRENDERE ATTO del Parere ISPRA (Allegato B) nonché del parere del Comitato Tecnico faunistico venatorio nazionale (Allegato C).

DI PRECISARE che il calendario venatorio per la stagione 2025 – 2026 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., pone in essere tutte le misure Pag. 6 di 7

necessarie a mantenere e/o riportare lo stato di conservazione degli uccelli a un livello di conservazione soddisfacente e di evitare il deterioramento dello stato attuale di conservazione degli uccelli, anche seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF – Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600

DI RIBADIRE quanto previsto dalla Legge 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", il cui art. 10 prevede "......Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia....".

DI AUTORIZZARE il Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione" a provvedere con proprio atto alla sospensione dell'esercizio venatorio qualora si verifichino condizioni naturali avverse all'esercizio stesso e di porre in essere tutte le attività per l'avvio

DI PRENDERE ATTO dell'Ordinanza 3/2025 del Commissario straordinario alla Peste suina africana recante " Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.";

DI DEMANDARE al Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione" l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente atto deliberativo, inclusa la definizione delle modalità per il rilascio del tesserino venatorio.

DI DISPORRE che sia reso pubblico il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2025–2026 a cura

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata nel BUR Calabria, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, ed in formato aperto nel sito istituzionale della Regione Calabria, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Eugenia Montilla)

IL PRESIDENTE